

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/931 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2023

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'alimento tradizionale da un paese terzo «infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
- (3) L'elenco dell'Unione di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 comprende l'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo autorizzato.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/917 della Commissione ⁽³⁾ ha autorizzato l'immissione sul mercato dell'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo per l'uso nelle infusioni di erbe.
- (5) Il 4 luglio 2022 la società Luigi Lavazza Spa («richiedente») ha presentato alla Commissione, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di modifica delle condizioni d'uso dell'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner. Il richiedente ha chiesto di estenderne l'uso alle bevande non alcoliche pronte da bere, aromatizzate e non aromatizzate, come pure al caffè, agli estratti di caffè e di cicoria, al caffè solubile, al tè, agli infusi di erbe e frutta, ai succedanei del caffè, alle miscele di caffè e alle miscele solubili per bevande (e loro controparti aromatizzate) destinati alla popolazione in generale.

⁽¹⁾ GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/917 della Commissione, del 1° luglio 2020, che autorizza l'immissione sul mercato dell'infuso di foglie di caffè delle specie *Coffea arabica* L. e/o *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (GU L 209 del 2.7.2020, pag. 10).

